

Genova, 3 agosto 2020

Ai Signori Clienti  
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 24/2020

**Oggetto: Credito d'imposta per la sanificazione**

**Premessa**

L'articolo 125 Decreto Rilancio, in sostituzione delle misure precedentemente previste (sono abrogati gli articoli 64 del Decreto Cura Italia e 30 del Decreto Liquidità), ha introdotto, al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 sono stati definiti criteri e modalità di applicazione e fruizione di tale agevolazione ed è stato approvato il modello per la comunicazione delle spese sostenute. (Allegato 1)

Con circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 sono stati forniti alcuni chiarimenti. (Allegato 2)

**Ambito soggettivo di applicazione**

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata);
- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (circ. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 20, § 2.1).

**Ambito oggettivo di applicazione**

Sono agevolabili le spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020 relative a:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre



**ECOVIS STLex**  
Studio Legale Tributario

C.F. / P. IVA 03022160109

► **Milano**

Via della Chiesa 15  
20123 Milano  
T. +39 02 7211751  
studio.milano@stlex.it

[www.stlex.it](http://www.stlex.it)

► **Genova**

Piazza della Vittoria 10/13  
16121 Genova  
T +39 010 553241  
studio.genova@stlex.it

[www.ecovis.com/italy](http://www.ecovis.com/italy)

► **Torino**

Corso Matteotti 12  
10121 Torino  
T. +39 011 4120810  
studio.torino@stlex.it

conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.2);

- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

#### Nozione di sanificazione

Con riferimento alle attività di "sanificazione", in considerazione della ratio legis del credito d'imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID 19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti (circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.1).

Inoltre, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

#### Ambito temporale

Il credito sanificazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell'imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, per le società il principio di competenza (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020).

#### Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta "teorico" spetta:

- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020);
- nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 200 milioni di euro.

Al fine di garantire il rispetto del suddetto limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro l'11.9.2020.

### **Comunicazione delle spese**

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020):

- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- utilizzando l'apposito modello;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- **dal 20.7.2020 al 7.9.2020.**

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese per la sanificazione e l'acquisto di DPI sostenute dall'1.1.2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020.

### **Irrelevanza fiscale dell'agevolazione**

Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.

### **Modalità di utilizzo dell'agevolazione**

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

\*\*\*\*\*

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario